

Indietro

Publicato il 14/09/2018  
N. 05304/2018 REG.PROV.CAU.  
N. 05196/2018 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  
Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5196  
del 2018, proposto da

Consiglio Nazionale dei Geologi, Ordine  
dei Geologi della Calabria, Ordine dei  
Geologi della Campania, Ordine dei  
Geologi del Lazio, Ordine dei Geologi della  
Liguria, Ordine dei Geologi delle Marche,  
Ordine dei Geologi del Molise, Ordine dei  
Geologi del Piemonte, Ordine dei Geologi  
della Puglia, Ordine dei Geologi della  
Sardegna, Ordine dei Geologi della Sicilia,  
Ordine dei Geologi della Toscana, Ordine  
dei Geologi dell'Umbria, Ordine dei  
Geologi della Valle D'Aosta, in persona dei  
rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Clarizia e Otello Emanuele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

***contro***

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile e Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, CNR - Consiglio Nazionale Ricerche e Consiglio Superiore Lavori Pubblici, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliario "ex lege" in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città e Autonomie Locali, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Consiglio Nazionale dei Geometri e

Geometri Laureati, Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento previa adozione di idonea  
misura cautelare*

in parte qua e, specificatamente, nei limiti di cui ai motivi del ricorso, dei paragrafi 2.2.6, 5.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.10, 6.12, 7.11.2, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1 e 12, nonché dei paragrafi 3.2.2, 6.4.3.1.1, 7.11.3.4.3. e di quelli contenenti le previsioni simili sotto specificate, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Capo Dipartimento della Protezione Civile, del 17 gennaio 2018, recante “Aggiornamento delle «**Norme Tecniche per le Costruzioni**»”, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018 – Serie generale, di seguito denominato anche “Decreto”; entro i limiti di cui sopra, ogni altro atto presupposto, ove lesivo ed ancorché non conosciuto, tra cui: (i) il voto n. 53 adottato dall'Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella adunanza del 14.11.2014; (ii) la nota n. 7889 del 27.2.2015 del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di

trasmissione dell'aggiornamento delle **Norme Tecniche per le Costruzioni** all'Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; (iii) il concerto espresso dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. CG/0006287 del 26.1.2017, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2004; (iv) il concerto espresso dal Ministro dell'Interno con nota prot. n. 0000808 del 17.1.2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; (v) il parere espresso dal Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e la relativa nota n. 73455 del 3.11.2016; (vi) l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 22.12.2016, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

sempre nei limiti indicati, ogni altro atto istruttorio, prodromico, connesso e consequenziale al Decreto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Interno, della

Presidenza del Consiglio dei Ministri -  
Dipartimento per la Protezione Civile e  
Dipartimento per gli Affari Regionali e le  
Autonomie, del CNR - Consiglio Nazionale  
Ricerche e del Consiglio Superiore Lavori  
Pubblici, con la relativa documentazione;

Vista la memoria delle parti ricorrenti;

Vista la domanda di sospensione  
dell'esecuzione del provvedimento  
impugnato, presentata in via incidentale  
dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 55 e 65 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e  
competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 13  
settembre 2018 il dott. Ivo Correale e uditi  
per le parti i difensori come specificato nel  
verbale;

Considerato che il Collegio, attesa anche la  
estrema complessità tecnica di tutte le  
questioni articolate, che richiede il  
necessario approfondimento in sede di  
merito, ritiene di avvalersi della disposizione  
di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando  
la data di discussione in udienza pubblica  
del ricorso come indicata in dispositivo;

Considerato che, nelle more, possa essere accolta l'istanza istruttoria delle parti ricorrenti e, per l'effetto, si ordina alle Amministrazioni costituite di depositare in giudizio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, copia della seguente documentazione, come specificata dal relativo difensore all'odierna camera di consiglio:

a) il voto n. 53 dell'Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici della adunanza del 14.11.2014;

b) la nota n. 7889 del 27.2.2015 del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. di trasmissione dell'aggiornamento delle **norme tecniche** per le **costruzioni** al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;

Considerato che, unitamente a tale documentazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà depositare in giudizio anche dettagliati chiarimenti, in specifica relazione scritta, in ordine alla motivazione posta alla base delle modifiche introdotte, come contestate dai ricorrenti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), pronunciandosi ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 giugno 2019.

Ordina alle Amministrazioni costituite di depositare in giudizio copia della documentazione indicata in motivazione, nel termine pure ivi fissato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo

Referendario

**L'ESTENSORE**

**Ivo Correale**

**IL PRESIDENTE**

**Carmine Volpe**

**IL SEGRETARIO**

# Giustizia Amministrativa

Segretariato Generale

---

## Uffici relazioni con il pubblico

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

---

## Amministrazione trasparente

Accedi

---

## Carta dei Servizi

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

---

## Seguici su:

YouTube

---

## Contatti

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

---

Mappa del sito

Guida al sito

Accessibilità

Condizioni di utilizzo



[Privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Webmail](#)